

Deliberazione 20 aprile 2010 – ARG/com 57/10

Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 e 1191/09, in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*). Integrazioni e modificazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07 e del relativo Allegato A

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2010

Visti:

- il Trattato dell’Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07) e in particolare l’Allegato A (di seguito richiamato anche come: TIU), così come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni dell’Autorità 4 ottobre 2007, n. 253/07 (di seguito: deliberazione n. 253/07), 10 dicembre 2007, n. 310/07 e 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08;
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 132/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 132/08);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2009, ARG/com 145/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 145/09);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);

- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2010, VIS 8/10 (di seguito: deliberazione VIS 8/10);
- il documento per la consultazione 9 ottobre 2009, DCO 32/09;
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) 18 dicembre 2007, nn. 385/08, 386/08, 387/08, 388/08, 389/08, 390/08, 393/08, 392/08, 393/08, 394/08, 395/08, 399/08 e 402/08, depositate il 21 febbraio 2008, relative alle deliberazioni dell’Autorità n. 11/07 e n. 253/07 (di seguito: sentenze TAR 18 dicembre 2007);
- le decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008, n. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09 e 749/09, depositate il 13 febbraio 2009 e n. 1191/09, depositata il 2 marzo 2009, relative alle deliberazioni dell’Autorità n. 11/07 e n. 253/07 (di seguito: decisioni del CdS 16 dicembre 2008);
- le sentenze del TAR Lombardia del 19 marzo 2009, nn. 3929/2009, 3930/2009, 3931/2009 e 3932/2009, depositate il 5 giugno 2009, relative alla deliberazione ARG/com 132/08 (di seguito: sentenze TAR 19 marzo 2009);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. del 9 marzo 2009 (prot. generale Autorità 0011810, del 12 marzo 2009);
- la comunicazione dello Studio Todarello Ceraolo & Associati del 19 febbraio 2009 (prot. generale Autorità 008866 del 25 febbraio 2009);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità, del 16 marzo 2009, prot. generale 0012272;
- la comunicazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità, del 15 maggio 2009, prot. generale 0026183;
- la comunicazione di Edison S.p.A. 4 marzo 2010, prot. generale 009899, del 4 marzo 2010;
- la nota esplicativa della Commissione europea del 16 gennaio 2004, “*Note of DG energy & transport on directives 2003/54/EC on the internal market in electricity and natural gas*” (di seguito: nota esplicativa della Commissione).

Considerato che:

- con deliberazione n. 11/07 l’Autorità ha disciplinato gli obblighi in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, introducendo, tra l’altro, disposizioni in materia di separazione funzionale, in attuazione di quanto previsto dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
- ai fini della separazione funzionale, il TIU, all’articolo 8, prevede l’affidamento dell’amministrazione dell’attività oggetto di separazione funzionale ad un gestore indipendente;
- il comma 12.2 del TIU prevede che il gestore indipendente, predisponga ed aggiorni un programma di adempimenti contenenti le misure per perseguire le finalità della separazione funzionale di cui al comma 2.1 del medesimo TIU; e che il programma degli adempimenti sia predisposto secondo le linee guida definite dall’Autorità;
- con deliberazione ARG/com 132/08 l’Autorità ha definito le linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui al citato comma 12.2 del TIU;

- la deliberazione n. 11/07 e la deliberazione n. 253/07 sono state oggetto di impugnativa e che in merito a tale impugnativa il TAR Lombardia si è pronunciato con le richiamate sentenze TAR 18 dicembre 2007, con le quali sono state in gran parte rigettate le censure formulate dalle imprese, accogliendo solamente quelle relative:
 - all'assoggettamento dell'attività di misura alla separazione funzionale;
 - all'inclusione dei dirigenti nel gestore indipendente;
- le decisioni del CdS 16 dicembre 2008 hanno, con marginali eccezioni, confermato le sentenze TAR 18 dicembre 2007 e dunque, la sostanziale legittimità delle deliberazioni n. 11/07 e n. 253/07 (modificativa della medesima deliberazione n. 11/07);
- le citate decisioni del CdS 16 dicembre 2008, in sintesi, incidono sostanzialmente su alcuni aspetti della disciplina *unbundling* introdotta dall'Autorità ed, in particolare:
 - rilevano la mancata individuazione del limite temporale all'azione del gestore indipendente, prevista dagli articoli 8 e 13 della Direttiva 2003/54/CE e dagli articoli 7 e 11 della Direttiva 2003/55/CE;
 - rilevano come il comma 13.2 del TIU, assegnando al gestore indipendente compiti di sostanziale controllo sull'attività dell'impresa verticalmente integrata, ecceda le previsioni delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che prevedono in capo al medesimo gestore indipendente una posizione di "spiccata autonomia gestionale" ma non funzioni di vigilanza sull'impresa verticalmente integrata;
 - rilevano che il TIU, "*...laddove all'art. 12.2 attribuisce all'Autorità il potere di "definire", rispetto al programma di adempimenti predisposto ed aggiornato dal "gestore", "linee guida" per il medesimo vincolanti (...), risulta eccedere i termini del rapporto di supremazia a rilievo pubblicistico, tra Autorità e gestore, configurato dalla direttiva comunitaria*";
 - precisano che "*...non è dubbio che il personale con funzioni dirigenziali "generalisti", preposto all'attività separata debba essere considerato nel novero di quelle "persone responsabili dell'amministrazione del gestore" alle quali si riferiscono le direttive*";
 - confermano le sentenze del TAR Lombardia 18 dicembre 2007, ove queste hanno considerato non giustificata, né in base alla normativa comunitaria, né in forza del sopravvenuto decreto legge n. 73 del 2007, convertito in legge n. 125/07, l'inclusione dell'attività di misura nell'elenco delle attività oggetto di separazione funzionale, ai sensi del comma 7.1 del TIU;
- le sentenze TAR 19 marzo 2009 hanno precisato che l'annullamento del comma 12.2 del TIU disposto dal Consiglio di Stato con le decisioni del 12 dicembre 2008, ha l'effetto di "*...travolgere anche la delibera n. 132/08...*";
- l'articolo 17 della Direttiva 2003/54/CE e l'articolo 15 della Direttiva 2003/55/CE, rispettivamente per i settori dell'energia elettrica e del gas, precisano che le norme per la separazione dei gestori del sistema di trasporto/trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, non ostano alla gestione di un sistema combinato che:
 - nel settore elettrico ricomprenda trasmissione e distribuzione;
 - nel settore gas ricomprenda trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione;

- è stata segnalata all’Autorità come l’attuale formulazione letterale del TIU, sembri impedire la gestione congiunta di attività di distribuzione del gas naturale e della distribuzione di gas diversi a mezzo di reti, risultando di ostacolo alle possibili sinergie che ne potrebbero derivare;
- l’esecuzione delle citate decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008 e delle richiamate sentenze del TAR 19 marzo 2009, costituisce attività vincolata, in relazione alla quale non residuano margini di discrezionalità in capo all’Autorità;
- con deliberazione ARG/com 145/09 l’Autorità ha comunque ritenuto opportuno, in via eccezionale, avviare un procedimento in vista dell’ottemperanza alle richiamate decisioni del Consiglio di Stato e per l’integrazione delle disposizioni del TIU in materia di limitazioni agli obblighi di separazione funzionale;
- nell’ambito del richiamato procedimento è stato emanato il documento per la consultazione DCO 32/09, ove vengono delineati gli orientamenti dell’Autorità in merito ai temi sopra richiamati.

Considerato che:

- dalla consultazione è emersa una ampia condivisione della proposta dell’Autorità in relazione all’introduzione nel TIU, in linea con le direttive comunitarie, della fattispecie del “gestore di un sistema combinato”;
- i partecipanti alla medesima consultazione hanno in diversi casi segnalato disaccordo circa la formulazione letterale prevista dall’Autorità al fine di ottemperare alla decisione del Consiglio di Stato circa il personale facente parte del gestore indipendente di cui alla Parte IV, Titolo II, del TIU; e che tale disaccordo è riconducibile ad una interpretazione restrittiva e non condivisibile delle decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008, mirante a restringere al solo direttore generale l’obbligo di inclusione nel gestore indipendente;
- l’includere il solo direttore generale nel novero dei dirigenti parte del gestore indipendente risulterebbe manifestamente contrario allo spirito delle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, come desumibile anche dalla nota esplicativa della Commissione, richiamata dal medesimo Consiglio di Stato nelle citate decisioni del dicembre 2008, che prevede che la separazione funzionale debba aver riguardo a “...*the top executive management and the operational (middle) management...*”;
- in sede di consultazione, in merito alla proposta dell’Autorità di allentare alcuni dei vincoli di separazione funzionale attualmente imposti dal TIU, consentendo la gestione congiunta dell’attività di distribuzione di gas naturale (e/o elettricità) con la distribuzione di gas diversi a mezzo di reti o la gestione di altre infrastrutture a rete destinate all’erogazione di servizi pubblici, sono state espresse da parte di diversi soggetti osservazioni miranti, nella sostanza, ad estendere ulteriormente la portata dell’intervento proposto, fino ad escludere l’obbligo di separazione funzionale tra le attività di cui al comma 7.1 del TIU e le attività diverse di cui al comma 4.1, lettera v), del medesimo TIU;
- nell’ambito della consultazione e più in generale nel corso dello svolgimento del procedimento avviato con deliberazione ARG/com 145/09, sono state segnalate all’Autorità ulteriori problematiche di dettaglio inerenti l’applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del TIU in materia di separazione funzionale, ed in particolare:

- circa la possibilità di gestire congiuntamente, senza obbligo di separazione funzionale, attività di cui al comma 7.1 del TIU e attività estere di cui al comma 4.1, lettere i) e u), quando tali attività estere riguardino esclusivamente la medesima attività di cui al comma 7.1 del TIU svolta sul territorio italiano;
- in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 7.5 e seguenti del TIU, in presenza di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso non discriminatorio di terzi, per il 100% della capacità produttiva potenziale;
- alcuni operatori della distribuzione di energia elettrica hanno segnalato all'Autorità l'emergere di gravi criticità tecnico-operative connesse all'obbligo previsto dal comma 15.3 di separazione fisica delle banche dati; e che a tal riguardo hanno richiesto all'Autorità di valutare la possibilità di prevedere una deroga all'obbligo di separazione fisica delle banche dati tra attività di distribuzione e attività di vendita ai clienti della maggior tutela;
- gli autoproduttori, così come definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, destinano l'energia elettrica prodotta prevalentemente all'uso proprio; e che pertanto la conoscenza dettagliata delle consistenze economiche e patrimoniali riveste un'importanza marginale ai fini della regolazione del sistema elettrico nazionale;
- gli esercenti la piccola generazione elettrica, così come definiti dalla deliberazione ARG/elt 25/09, non dispongono mediamente di un'organizzazione aziendale adeguata al regolare assolvimento degli obblighi di trasmissione dei dati di separazione contabile previsti dall'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- si rendono necessarie la correzione di errori materiali nonché modifiche ed integrazioni alla parte V e VI dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, anche a seguito di segnalazioni da parte degli operatori pervenute nel corso della raccolta dei conti annuali separati per gli esercizi 2007 e 2008, circa le difficoltà di applicazione di alcune disposizioni di cui alle suddette parti, in particolare riferite a:
 - le modalità di redazione dei conti annuali separati relativi al bilancio consolidato;
 - le modalità di certificazione dei conti annuali separati, in particolare per le imprese che, in base alla normativa vigente, non sono tenute alla revisione del bilancio di esercizio;
 - i termini di invio dei conti annuali separati per gli esercenti che, ai sensi della normativa vigente, non sono tenuti al rispetto delle formalità di approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio;
 - le modalità di redazione dei conti annuali separati per i soggetti esteri operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas in Italia;
- il servizio di misura per i clienti finali, nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale è affidato, sulla base di deliberazioni dell'Autorità, alle imprese di distribuzione; e che l'esclusione del servizio di misura dalle attività oggetto di separazione funzionale non fa venir meno gli obblighi del distributore, ove applicabili, di terzietà nella gestione di dati e informazioni rilevanti, disciplinati dalla Parte IV, Titolo IV, del TIU.

Considerato che:

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE introducono specifiche disposizioni in materia di identità, politica di comunicazione e marchio per le imprese che svolgono attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o del gas naturale, di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto di gas naturale nell'ambito di imprese verticalmente integrate e che tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 3 marzo 2011;
- le deroghe all'applicazione della disciplina di cui alla Parte IV del TIU in materia separazione funzionale, oggetto del presente provvedimento, appaiono compatibili con lo sviluppo concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas anche in virtù delle citate disposizioni in materia di identità, politica di comunicazione e marchio; e che l'ottemperanza alle suddette disposizioni richiede adeguata programmazione da parte delle imprese interessate.

Ritenuto opportuno:

- provvedere alle modifiche della deliberazione n. 11/07 e del TIU richieste ai fini dell'ottemperanza delle decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008, nel rispetto formale e sostanziale delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e in particolare delle finalità delle medesime;
- dare inoltre seguito alle richiamate decisioni del Consiglio di Stato e alle sentenze TAR 19 marzo 2009, prendendo atto dell'avvenuto annullamento della deliberazione ARG/com 132/08;
- adeguare il TIU al fine di consentire la creazione di un gestore di un sistema combinato, in coerenza con quanto previsto dalle citate direttive europee;
- prevedere che le deroghe agli obblighi di separazione funzionale delle attività di cui al comma 7.1 del TIU siano introdotte con l'obiettivo di favorire sinergie nell'esercizio di attività anche di settori diversi dall'energia elettrica e il gas, ma accomunate dalla presenza di infrastrutture a rete finalizzate all'erogazione di un servizio pubblico, ivi incluse le connesse attività di vendita, relative a settori diversi dall'energia elettrica e dal gas, quando svolte in regime di concessione e/o esclusiva; e di conseguenza non estendere tali deroghe ad attività in concorrenza, la cui gestione congiunta potrebbe incidere negativamente in relazione alle esigenze di terzietà del gestore indipendente;
- pertanto, prevedere deroghe agli obblighi di separazione funzionale delle attività di cui al comma 7.1 del TIU nei confronti:
 - delle attività estere quando tali attività estere riguardino esclusivamente la medesima attività di cui al comma 7.1 del TIU svolta sul territorio italiano;
 - delle attività diverse, purché queste ultime siano svolte in regime di concessione e/o riguardino servizi pubblici basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;
- per evitare di indurre immotivati oneri amministrativi, disporre che le attività di cui al comma 7.1 del TIU non siano soggette agli obblighi di separazione funzionale quando il servizio è fornito, da un soggetto giuridicamente separato, esclusivamente per mezzo di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il

- diritto di accesso non discriminatorio di terzi, sul 100% della capacità produttiva potenziale;
- anche al fine di favorire l'economicità e l'efficacia del servizio di maggior tutela e ferma restando la responsabilizzazione del soggetto esercente il servizio di distribuzione circa il trattamento e l'accessibilità delle informazioni commercialmente sensibili, prevedere una deroga all'obbligo di separazione fisica delle banche dati tra l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e l'attività di vendita ai clienti tutelati dall'energia elettrica a condizione che:
 - la banca dati unica preveda una separazione di tipo logico;
 - la medesima banca dati sia di proprietà dell'esercente l'attività di distribuzione e che sia il medesimo distributore responsabile della sua gestione e manutenzione;
 - la vendita ai clienti tutelati avvenga in regime di separazione giuridica rispetto alla vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
 - non assoggettare, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione n. 11/07, gli autoproduttori e gli esercenti la piccola generazione elettrica, agli obblighi di invio in modalità telematica dei conti annuali separati, comunque in forma semplificata, ma di prevederne l'obbligo di trasmissione solo nel caso di richiesta da parte dell'Autorità;
 - procedere alla correzione di errori materiali nonché ad integrazioni e modifiche della parte V e VI del TIU, in materia di obblighi di separazione contabile

DELIBERA

1. di integrare la deliberazione n. 11/07 come di seguito indicato:
 - i) dopo il punto 4. è aggiunto il seguente punto:

“4bis. di stabilire che le disposizioni di cui alla Parte IV del Testo integrato di unbundling, si applicano fino al 31 dicembre 2014, salvo proroga del termine medesimo da parte dell'Autorità ove le condizioni di sviluppo della concorrenza lo rendano opportuno, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico.”;
 - ii) il punto 8. è sostituito dal seguente:

“8. di dare mandato al Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità affinché siano definite:

 - modalità di comunicazione da parte degli esercenti tenuti all'iscrizione nell'anagrafica operatori dell'Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08 di assoggettamento o meno agli obblighi di separazione contabile;
 - istruzioni applicative delle norme in materia di separazione contabile, entro il medesimo termine di cui al punto 7;
 - una procedura informatica di acquisizione dei dati di contabilità separata e dei dati numerici rilevanti per i due settori, in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2006;”

2. di modificare l'Allegato A della deliberazione n. 11/07 come di seguito indicato:

i) Al comma 1.1

- è aggiunta la seguente definizione: “• **autoproduttore** è il soggetto definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;”;
- la definizione di impresa verticalmente integrata è sostituita con la seguente “• **impresa verticalmente integrata** del settore dell'energia elettrica o del settore del gas naturale è un'impresa, o un gruppo di imprese tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto, come definiti dall'articolo 3, comma 2, del regolamento CE n. 139/04 del Consiglio del 20 gennaio 2004, che:
 - con riferimento al settore dell'energia elettrica svolge almeno una delle attività di trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica e almeno una delle attività di produzione dell'energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica o attività elettriche estere;
 - con riferimento al settore del gas svolge almeno una delle attività di stoccaggio del gas naturale, rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasporto e dispacciamento del gas naturale, distribuzione del gas naturale e almeno una delle attività di coltivazione del gas naturale, acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, vendita ai clienti finali del gas naturale o attività gas estere.”;
- Nella definizione di infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico sono soppresse le parole “e),” e “e q)”;
- è aggiunta la seguente definizione: “• personale con funzioni dirigenziali apicali è il personale con funzioni di direttore generale e il personale dirigenziale di più alto livello responsabile delle attività di cui al successivo comma 7.1;”;
- sono soppressi i seguenti punti:
 - “• **regolamento CEE n. 4064/89 del consiglio del 21 dicembre 1989** è il regolamento (CEE) n. 4064/89 del consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (G.U.C.E. n. L 395 del 30 dicembre 1989);”;
 - “• **regolamento CE n. 1310/97** è il regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 G.U.C.E. L 180 del 9.7.1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese;”;
 - “• **deliberazione n. 168/03** è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 16 del 30 gennaio 2004, come successivamente modificata e integrata;”
- sono aggiunti i seguenti punti:

“• la direttiva 2009/72/CE è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/54/CE;”;

“• la direttiva 2009/73/CE è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;”;

“• **regolamento CE n. 139/04 del Consiglio del 20 gennaio 2004** è il regolamento (CEE) n. 139/04 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (G.U. L 24 del 29 gennaio 2004);”;

“• **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, G.U. 75 del 31 marzo 1999;”;

“• **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2004;”;

“• **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, come successivamente modificata e integrata;”;

“• **deliberazione n. 138/03** è la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, come successivamente modificata e integrata;”;

“• **deliberazione n. 50/06** è la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006, come successivamente modificata e integrata;”;

“• **deliberazione n. 156/07** è la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007, come successivamente modificata e integrata;”;

“• **deliberazione GOP 35/08** è la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, n. 35/08, pubblicata sul sito Internet dell’Autorità in data 27 giugno 2008;”;

“• **deliberazione ARG/elt 25/09** è la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2009, ARG/elt 25/09 n. 111/06, pubblicata sul sito Internet dell’Autorità in data 16 marzo 2009.”;

ii) al comma 6.1 l’elenco dalla lettera a) a f) è sostituito dal seguente:

- a) “l’insieme delle unità di produzione termoelettriche, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- b) l’insieme delle unità di produzione di cogenerazione;
- c) l’insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;

- d) l'insieme delle unità di produzione di cui al provvedimento CIP n. 6/92, unità di produzione di cui al decreto legislativo n. 387/03 e alla legge n. 239/04;
- e) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, definite tali ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- f) l'insieme delle altre unità di produzione diverse da quelle di cui ai precedenti punti.”;

iii) in fondo al comma 6.12 sono aggiunte le seguenti parole:

“In relazione ai comparti precedenti:

- le azioni di “installazione e manutenzione” prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
- le azioni di “rilevazione e registrazione” prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
- gli “interventi di natura commerciale” prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.”;

iv) Al comma 7.1, l'elenco è sostituito con il seguente:

- a) Trasmissione dell'energia elettrica;
- b) Dispacciamento dell'energia elettrica;
- c) Distribuzione dell'energia elettrica;
- d) Stoccaggio del gas naturale;
- e) Rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- f) Trasporto del gas naturale;
- g) Dispacciamento del gas naturale;
- h) Distribuzione del gas naturale.”;

v) Al comma 7.2, le parole “lettere c) e i)” sono sostituite con le parole “lettere c) e h),”;

vi) Al comma 7.5, dopo le parole “su oltre il 50% della capacità produttiva potenziale” sono aggiunte le seguenti parole “, salvo quanto disposto dai commi da 7.6 a 7.10”;

vii) Al comma 7.6, dopo le parole “secondo le modalità di cui al comma 7.5” sono aggiunte le seguenti parole “, nel caso di esenzione dal diritto di accesso non discriminatorio di terzi su una quota della capacità produttiva potenziale superiore al 50% ma inferiore al 100%”;

viii) Di seguito al comma 7.9 è aggiunto il seguente comma:

“7.10 L’impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui al comma 7.1 è esentata dalle disposizioni di cui ai commi da 7.6 a 7.9 quando svolge il servizio esclusivamente per mezzo di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso non discriminatorio di terzi sul 100% della capacità produttiva potenziale.”;

ix) Il comma 9.1 è sostituito dal seguente:

“9.1 L’impresa verticalmente integrata può gestire congiuntamente, senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale, di cui ai titoli II, III e IV della presente Parte, le attività:

- a) di trasmissione, dispacciamento, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- b) di stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura del gas naturale;
- c) di distribuzione del gas naturale e distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti, a condizione che sia garantita la separazione funzionale tra la distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti e la vendita di tali gas;
- d) di cui al comma 7.1 e le attività diverse di cui al comma 4.1 lettera v), purché queste ultime siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;
- e) di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale, limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00;
- f) di cui al comma 7.1 e le medesime attività svolte all’estero.”;

x) L’articolo 10 è soppresso;

xi) Il comma 11.1, lettera b), è sostituito dal seguente:

“b) sia delegato:

- i. a predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell’attività che amministra;
- ii. a trasmettere detto piano all’Autorità, con le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe, in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l’approvazione;
- iii. a segnalare, alla stessa Autorità, sempre con le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe, eventuali differenze nel caso in cui il piano, di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello proposto.”;

- xii) Il comma 11.2 è sostituito dal seguente:
“11.2 Fatte salve le limitazioni di cui al comma 7.2 e all’articolo 9, sono componenti del gestore indipendente:
a) per le attività di cui al comma 7.1 lettere a), b), c), f), g) e h) e in ogni caso per tutte le attività di cui al comma 7.1 svolte in condizioni di separazione giuridica: gli amministratori, ovvero i componenti del consiglio di gestione, e il personale con funzioni dirigenziali apicali, salvo quanto previsto al comma 11.5;
b) per le attività di cui al comma 7.1 lettere d) ed e), il personale con funzioni dirigenziali apicali da cui dipendono le medesime attività.”;
- xiii) Al comma 11.5 lettera c), le parole “punto 11.1 b), punto i” sono sostituite con le parole “comma 11.1 lettera b), punto i”;
- xiv) Il comma 12.2 è sostituito dal seguente:
“12.2 Il gestore indipendente predispone ed invia all’Autorità un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità di cui al comma 2.1, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma indica gli obblighi dei componenti del gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obiettivo.”;
- xv) Al comma 12.3 sono soppresse le parole “, su supporto informatico,”;
- xvi) Il comma 12.4 è soppresso;
- xvii) Di seguito al soppresso comma 12.4 sono aggiunti i seguenti commi:
“12.5 Il gestore indipendente notifica all’Autorità, con comunicazione motivata inviata secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe, ogni modifica rilevante ai fini della separazione funzionale apportata al programma degli adempimenti di cui al comma 12.2.
12.6 Le comunicazioni di cui al comma 12.3 sono effettuate ogni anno tramite invio telematico secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe. Per le imprese che iniziano ad operare successivamente all’entrata in vigore della presente deliberazione le medesime comunicazioni, per il primo anno di attività, sono effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
12.7 Il gestore indipendente cui è affidata l’amministrazione delle attività di cui al comma 7.1, lettere a), c), f), h), qualora ricorrano le condizioni previste dalla Direttiva 2009/72/CE ovvero dalla Direttiva 2009/73/CE, assicura che, a decorrere dal 3 marzo 2011, siano rispettate le disposizioni in materia di identità, politica di comunicazione e marchio, di cui all’articolo 17, comma 4, ovvero di cui all’articolo 26, comma 3, secondo periodo, delle medesime direttive.”;
- xviii) Il comma 13.1 è sostituito dal seguente:

- “13.1 I componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici in attività diverse, svolte dall’impresa verticalmente integrata, da quelle cui è preposto.”;
- xix) Il comma 13.2 è soppresso;
- xx) Il comma 15.1, lettera c) è soppresso;
- xxi) Il comma 15.1 lettera d) è sostituito dal seguente:
“d) nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito dell’attività oggetto di separazione funzionale.”;
- xxii) Il comma 15.6 è soppresso;
- xxiii) Di seguito al soppresso comma 15.6 è aggiunto il seguente comma:
“15.7 In deroga alle disposizioni di cui al comma 15.3, la separazione della banca dati tra le attività di distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti tutelati dell’energia elettrica può essere implementata anche tramite procedure di tipo logico, purché siano rispettate simultaneamente le seguenti condizioni:
a) la banca dati sia di proprietà e nella disponibilità esclusiva dell’esercente l’attività di distribuzione dell’energia elettrica e sia il medesimo distributore responsabile della sua gestione e manutenzione;
b) la vendita ai clienti tutelati dell’energia elettrica avvenga in regime di separazione giuridica rispetto alla vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica.”
- xxiv) Al comma 16.1, dopo le parole “a tutti gli esercenti” sono aggiunte le seguenti parole “, ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 16.2,”
- xxv) Il comma 16.2 è sostituito dal seguente
16.2 Agli esercenti che svolgono le seguenti attività si applicano le norme di cui alla parte VI:
a) Produzione dell’energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un’unità rilevante ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
b) Produzione dell’energia elettrica effettuata da autoproduttori;
c) Distribuzione dell’energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
d) Misura dell’energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
e) Acquisto e vendita all’ingrosso dell’energia elettrica per un quantitativo non superiore a 100 GWh l’anno;
f) Vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell’energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l’anno;
g) Distribuzione del gas naturale a meno di 5.000 punti di riconsegna;
h) Misura del gas naturale a meno di 5.000 punti di riconsegna;

- i) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, senza operare nel settore del gas naturale o dell'energia elettrica.”;
- xxvi) Al comma 19.4 le parole “una apposita colonna” sono sostituite con le parole “un apposito prospetto”;
- xxvii) Al comma 19.6 lettera a), le parole “lettere da a) a u)” sono sostituite con le parole “lettere da a) a v)”;
- xxviii) Al comma 20.1, lettera b), le parole “solo nel caso” sono sostituite con le parole “, solo nei casi”;
- xxix) Il comma 21.2 è sostituito dal seguente
“21.2 I conti annuali separati, di cui al comma 21.1 sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio di esercizio o dal soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile dell'impresa. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a revisione e l'impresa non sia tenuta al controllo contabile si applicano le norme di cui al successivo comma 34.2.”;
- xxx) Al comma 21.4 è aggiunto il seguente periodo
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/55/CE e dall'articolo 19 della direttiva 2003/54/CE, le imprese non tenute ai sensi di legge all'approvazione del bilancio di esercizio sono tenute alla presentazione all'Autorità dei conti annuali separati nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.”;
- xxxi) Il comma 21.5 è sostituito dal seguente:
“21.5 Gli esercenti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, entro il medesimo termine di cui al comma 21.4, con le modalità di cui all'articolo 32, le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati.”;
- xxxii) Al comma 24.1, lettera c), dopo le parole “di servizi o cessioni di beni” sono aggiunte le parole “sono valutate”;
- xxxiii) Al comma 25.2, le parole “stabilito al comma 25.1. consistenti” sono sostituite con le parole “stabilito al comma 25.1, consistente”;
- xxxiv) Il comma 26.1 è sostituito dal seguente:
“26.1 È fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 21.1, lettere a), b) e c), sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato redatto ai sensi di legge, all'esercente che:
a. operando in almeno una delle attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u), controlli direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch'esso in almeno una di tali attività;

- b. detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u).”;
- xxxv) Il comma 26.3 è sostituito dal seguente:
 “26.3 L’esercente trasmette all’Autorità il bilancio consolidato entro 90 (novanta) giorni dalla sua redazione. Al bilancio sono allegati i conti annuali separati disaggregati del bilancio consolidato di cui al comma 26.1, o in alternativa al comma 26.2.”;
- xxxvi) Al comma 27.1, lettera e), le parole “basi dati gestionali utilizzati”, sono sostituite con le parole “basi dati gestionali utilizzate”
- xxxvii) Il comma 29.1 è sostituito dal seguente:
 “29.1 L’esercente di diritto estero che opera in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali, compila ed invia all’Autorità, prospetti riportanti i conti annuali separati relativi alle poste economiche e patrimoniali pertinenti l’operatività sul territorio italiano, incluse le poste economiche e patrimoniali che si riferiscono ad operazioni svolte all’estero ma direttamente funzionali alle operazioni sul territorio italiano. Tali prospetti dovranno essere redatti nell’osservanza delle norme in materia di separazione contabile previste dal titolo II e dal titolo III della presente parte, salvo quanto specificato al comma 29.2.”;
- xxxviii) Al comma 29.2, lettera b) punto ii., dopo la parola “redige” sono aggiunte le parole “, in lingua italiana o in lingua inglese.”;
- xxxix) Il comma 31.1 lettera b) è sostituito dal seguente:
 “b) comunicazione delle operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria ovvero sociale dell’impresa, quali ad esempio acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni secondo le modalità e nei termini previsti dalla deliberazione GOP 35/08.”;
- xl) Al comma 33.3 le parole “una apposita colonna” sono sostituite con le parole “un apposito prospetto”;
- xli) Al comma 33.4, lettera b), le parole “ai commi 4.1, lettere b), c), d), e), j), l), m), n), o), p), q) e t) e al complesso delle altre attività” sono sostituite con le parole “al comma 4.1, lettere da a) a v).”;
- xlii) Al comma 33.4, lettera d), le parole “ai commi 4.1, lettere b), c), d), e), j), l), m), n), o), p), q) e t)” sono sostituite con le parole “al comma 4.1, lettere da a) a v).”;
- xliii) Al comma 33.4, lettera e) punto iv., la parola “determinati” è sostituita con la parola “determinate”;
- xliv) Al comma 34.2 il periodo “La revisione contabile può essere effettuata dallo stesso soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile sulla società” è sostituito dal periodo “La revisione contabile può essere effettuata

dallo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio di esercizio o dal soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile dell'impresa.”;

- xlv) Al comma 34.4 è aggiunto il seguente periodo “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/55/CE e dall'articolo 19 della direttiva 2003/54/CE, le imprese non tenute ai sensi di legge all'approvazione del bilancio di esercizio sono tenute alla presentazione all'Autorità dei conti annuali separati nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.”;
 - xlvi) Il comma 34.5 è sostituito dal seguente:
 - “34.5 Gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorità ogni anno in formato elettronico, i dati fisici rilevanti per i settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi dal gas naturale sulla base delle modalità di cui al comma 35.1.”;
 - xlvii) Al comma 35.1 le parole “di cui ai commi” sono sostituite con le parole “di cui al comma”;
 - xlviii) Di seguito al comma 35.1 è aggiunto il seguente comma:
 - “35.2 Gli autoproduttori e gli esercenti la piccola generazione elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 25/09, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione n. 11/07, non sono tenuti al trasferimento dei dati ai sensi del comma 35.1, ma alla loro messa a disposizione su richiesta dell'Autorità.”
3. di prevedere che il gestore indipendente invii all'Autorità copia del programma degli adempimenti predisposto ai sensi del comma 12.2 del Testo integrato di unbundling entro 30 giorni dalla data di messa in linea di apposito sistema telematico, che verrà comunicata tramite il sito internet dell'Autorità;
 4. di abrogare la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 132/08;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
 6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione n. 11/07 e del relativo Allegato A, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento.

20 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis